

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA

Art. 1 – Inquadramento

Il presente Regolamento viene emanato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta ai sensi degli artt. 29 n. 1 lett. b) l. 247/2012 la cui disposizione si intende espressamente richiamata.

Le Commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine, a cui possono venire attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materie o aree tematiche. Esse hanno funzioni consultive, conoscitive, propositive e referenti.

Art. 2 – Competenze

Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Ogni Consigliere dell'Ordine può partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni.

Il Consiglio dell'Ordine con propria deliberazione decide l'istituzione e le materie e/o tematiche delle varie Commissioni ed i referenti/coordinatori del COA che ne fanno parte.

Art. 3 – Composizione delle Commissioni e nomina dei Componenti

Le Commissioni sono formate da un numero variabile di componenti, con un minimo di tre, in base a quanto stabilito dal Consiglio per le esigenze di ogni singola Commissione.

Ogni Commissione è coordinata da uno o più Referenti nominati tra i Consiglieri dell'Ordine, con l'incarico di riferire al Consiglio sulle attività della Commissione con cadenza almeno trimestrale.

I componenti di ogni Commissione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine e scelti anche tra gli avvocati iscritti all'Albo che abbiano comunicato la loro disponibilità e dichiarato la propria competenza nella materia di cui si occupa la Commissione cui verranno designati.

Ogni Commissione dovrà essere composta da almeno un Avvocato di età inferiore a 40 anni e nel rispetto della parità di genere.

Art.4 – Ineleggibilità e incompatibilità

Gli avvocati iscritti all'Albo non potranno essere nominati quali membri delle Commissioni in presenza di sanzioni disciplinari a proprio carico e/o in caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi.

Non potranno essere nominati come componenti delle Commissioni i Presidenti delle Associazioni Forensi.

(In ciascuna Commissione non potrà essere nominato più di un componente appartenente al medesimo Studio professionale – abrogato con delibera COA n. 15 - 08/06/2023).

Art. 5 – Decadenza dalla nomina e alternanza degli incarichi

In caso di mancata partecipazione ai lavori della Commissione da parte di un componente per più di tre sedute consecutive o per quattro sedute annuali, il referente è tenuto a comunicarlo al Consiglio che dovrà provvedere – salva la valutazione di idonee giustificazioni per le assenze alla sua sostituzione.

Il componente di una Commissione che riceva una sanzione disciplinare e/o non ottemperi agli obblighi formativi è tenuto a darne immediata comunicazione; egli decade dall'incarico ed è automaticamente sostituito dal Consiglio.

Art. 6 - Decisioni

Le Commissioni, per il tramite dei coordinatori, sottopongono le proprie eventuali proposte al Consiglio.

Art. 7 – Riunioni e verbalizzazione

Le Commissioni si riuniscono presso i locali del Consiglio dell'Ordine ovvero presso lo Studio dei professionisti interessati e possono svolgere i propri lavori anche mediante consultazioni informali o condotte per via informatica.

Le Commissioni redigono il verbale dei lavori; il verbale è steso da un componente della Commissione.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 6 aprile 2023 con approvazione da parte di apposita deliberazione da parte del COA. Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Aosta e inviato a tutti gli iscritti all'Albo.

Approvato con delibera COA n. 10-06/04/2023

Modificato con delibera COA n. 15-08/06/2023